



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 28

DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

OGGETTO: Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2023 dalla Comunità Rotaliana – Königsberg ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 e s.m. e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 201/2022

SFI/EG/eg

L'anno duemilaventiquattro addì 20 del mese di dicembre alle ore 19.30 nella sala riunioni della sede della Comunità in via Cavallegeri di Alessandria n. 19 a Mezzocorona, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio dei Sindaci della Comunità Rotaliana – Königsberg e in modalità mista.

Presenti i Signori:

		Assenti	
		Giustificato	Ingiustificato
Gianluca Tait	Presidente		
Andrea Brugnara	Sindaco di Lavis		
Mattia Hauser	Sindaco di Mezzocorona		
Michele Dalfovo	Sindaco di Mezzolombardo		
Luca Ferrari	Sindaco di Roverè della Luna		
Clelia Sandri	Sindaco di San Michele all'Adige		
Renato Tasin	Sindaco di Terre d'Adige	x	

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Sabrina Setti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianluca Tait nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 03 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2023 dalla Comunità Rotaliana – Königsberg ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 e s.m. e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 201/2022

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Viste le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "*Decreto correttivo*"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19.

Viste le disposizioni decreto Legislativo 23.12.2022, n.201, recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.*" ed in particolare:

- l'art.17, comma 5 il quale prevede che l'ente locale procede ad una analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art.20 del decreto legislativo n.175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;
- l'articolo 30 il quale stabilisce che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5000 abitanti, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per i propri territori. Tale analisi è contenuta in apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art.20 del D.lgs. n.175/2016. Nel caso di affido a società in house, la relazione di cui sopra costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del D.lgs. n.175/2016.

Atteso che, ai sensi dell'art. 24 – legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal testé richiamato art. 7 della legge provinciale n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 - D.Lgs. n. 175/2016 cit..

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, legge provinciale n. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 e 2, del decreto legislativo n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che la Comunità Rotaliana - Königsberg, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo per:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4 comma 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva esercitata in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Rilevato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, decreto legge n. 138/2011 e s.m.i e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla società partecipata dalla Comunità, sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P..

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, decreto legislativo n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, decreto legislativo n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Atteso che per gli Enti locali della Provincia di Trento alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 decreto legislativo n. 175/2016, tiene luogo la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, prevista dall'art. 18 comma 3 bis 1 della legge provinciale 1° febbraio 2005, numero 1, ricognizione effettuata attraverso l'adozione di un provvedimento a cadenza triennale, eventualmente aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno. I suddetti Enti adottano il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento nei casi espressamente previsti dalla norma.

Dato atto che con proprio precedente provvedimento di data 09 dicembre 2021, nr. 167, il Commissario della Comunità Rotaliana - Königsberg ha dato attuazione a quanto disposto dal sopra citato comma, approvando la revisione periodica e il censimento annuale delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2020.

Dato atto altresì che il provvedimento di cui al precedente paragrafo è stato successivamente aggiornato di anno in anno con appositi provvedimenti consiliari, fino all'ultimo del 21 dicembre 2023, nr. 21 che approva la revisione periodica e il censimento annuale delle partecipazioni possedute dalla Comunità al 31.12.2022.

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e le relative disposizioni provinciali in materia devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui la Comunità non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, T.U.S.P. alla Corte dei Conti. Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Appurato che nel corso dell'anno 2023, si sono manifestate alcune modifiche societarie come di seguito riportate:

- la partecipata Trentino Digitale S.p.A. ha effettuato un aumento di capitale sociale mediante un sovrapprezzo azioni proporzionalmente al numero delle azioni possedute da ogni Socio. Pertanto, ancorché il numero ed il valore delle azioni possedute dalla Comunità Rotaliana - Königsberg sia rimasto invariato, la percentuale di partecipazione societaria dell'Ente si riduce passando dal 0,0831% al 0,0669%;
- nel mese di dicembre 2023 si è tenuta la fusione fra la Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra s.c. con la Cassa rurale Novella e Alta Anaunia. Nasce così un nuovo soggetto nell'ambito del credito cooperativo regionale, che prende il nome di Banca per il Trentino Alto Adige s.c..

Visto l'esito della ricognizione effettuata, dell'anno 2023, come risulta nelle schede di rilevazione allegate alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta al 31.12.2023 e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Vista altresì la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali e non di rilevanza economica, adempimento obbligatoriamente previsto per i Comuni e loro forme associative sopra i 5000 abitanti, dal decreto legislativo n.201/2022 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto di dichiarare, in considerazione dell'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Rilevato che:

- con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 24.09.2024, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 20 dd. 21.12.2023 immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con i relativi allegati;
- con decreto del Presidente della Comunità n. 154 dd. 27.12.2023 immediatamente esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026 parte finanziaria;

Atteso che ai sensi del decreto del Presidente della Comunità n. 30 dd. 06.03.2024 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024 – 2026 della Comunità Rotaliana Königsberg;

Preso atto che con decreto del Presidente n. 141 di data 13 dicembre 2023 è stato individuato il personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno 2024.

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009)
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio;
- lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio di Comunità n. 11 di data 21 maggio 2018 e ss.mm.;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Rotaliana-Königsberg.

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine ai riflessi del medesimo sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della

Regione autonoma Trentino Alto Adige", parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del medesimo.

Firmato: la Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Evelyn Giovannini

Con voti favorevoli n. 6 contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 6 componenti presenti e votanti, espressi per alzata di mano, anche per l'immediata esecutività del provvedimento, il cui esito è proclamato dal Presidente.

DELIBERA

1. **di approvare**, ai sensi della normativa vigente in materia, l'aggiornamento dell'anno 2023 alla revisione periodica ed al censimento annuale delle partecipazioni possedute dalla Comunità Rotaliana - Königsberg, redatto ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e decreto legislativo 23.12.2022, n.201, contenente la ricognizione delle partecipazioni al 31.12.2023, come dettagliatamente riportate nel piano medesimo di cui all'allegato 1) e nelle schede di rilevazione di cui all'allegato 2) a formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto che** la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dalla Comunità Rotaliana – Königsberg alla data del 31.12.2023 contiene altresì la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali e non di rilevanza economica, adempimento obbligatoriamente previsto per i Comuni sopra i 5000 abitanti e loro forme associative dal decreto legislativo n. 201/2022;
3. **di dare atto** che gli adempimenti di cui al punto 1. rileva in capo alla Comunità Rotaliana – Königsberg, al 31.12.2023, le seguenti partecipazioni:

partecipazioni dirette:

- ✓ Consorzio dei Comuni Trentini – Società cooperativa
- ✓ Trentino Riscossioni S.p.A.
- ✓ Trentino Digitale S.p.A.

partecipazioni indirette:

Consorzio dei Comuni Trentini – Società cooperativa

- ✓ SET Distribuzione S.p.A.
- ✓ Federazione trentina della Cooperazione – Società cooperativa
- ✓ Banca per il Trentino Alto Adige s.c. (già Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c.)

4. **di dare atto che** dalla ricognizione di cui al precedente punto 1), si conferma il piano di razionalizzazione della partecipazione indiretta in Banca per il Trentino Alto Adige s.c. (già Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c.), detenuta dalla partecipata Consorzio dei Comuni Trentini s.c., società in house providing, in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente individuate dall'art. 24 della legge provinciale n. 27/2010;
5. **di fare riserva** di aggiornamento della ricognizione ordinaria a seguito di eventuali modifiche alle partecipazioni societarie da parte della Comunità;
6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutte le società partecipate della Comunità Rotaliana – Königsberg;

7. **di stabilire** che copia della presente deliberazione unitamente alla documentazione di cui al punto 1) sia trasmessa alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall' art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P.;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento in "*Amministrazione Trasparente*" in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/20213 e ss.mm. e L.R. n. 10/20214 e ss.mm.;
9. **di demandare** agli uffici preposti, in relazione alle proprie competenze, l'assolvimento dei successivi adempimenti gestionali ivi compreso l'inserimento dei dati sul portale del MEF in conformità agli indirizzi per gli adempimenti relati alla revisione e al censimento delle partecipate pubbliche adottate dal MEF e dalla Corte dei Conti;
10. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni espresse in premessa, a seguito di distinta votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 6 componenti presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertato dal Presidente;
11. **di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

(N.B. quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 24.12.2024 al 03.01.2025).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'
ROTAIANA-KÖNIGSBERG
Gianluca Tait

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Sabrina Setti

f.to digitalmente